



COMUNE DI VIBO VALENTIA
(Provincia di Vibo Valentia)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 28 del 16/07/2012

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

- **Art. 1** - Oggetto
- **Art. 2** – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
- **Art. 3** – Aliquote agevolate
- **Art. 4** – Dichiarazione delle aliquote applicate
- **Art. 5** - Versamenti effettuati da un contitolare
- **Art. 6** – Rimborsi e compensazione
- **Art. 7** – Accertamento e riscossione
- **Art. 8** – Versamenti minimi
- **Art. 9**- Riscossione coattiva
- **Art. 10** - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

Ai fini dell'imposta municipale si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Il beneficio fiscale si estende anche alle pertinenze, osservando i limiti fissati dall'articolo 13 del decreto legge 201/2011.

Il soggetto passivo IMU, per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, idonea certificazione o autocertificazione attestante la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente.

Art. 3 - Aliquote agevolate

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può fissare aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

- 1) Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4, C5 e A10 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;
- 2) Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo;
- 3) Per le unità immobiliari locate ad uso diverso da quello abitativo.

Art. 4 - Dichiarazione delle aliquote applicate

Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione delle agevolazione applicata:

- relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4, C5 e A10 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;
- relativamente alle unità immobiliari locate ad uso abitativo;
- relativamente alle unità immobiliari locate ad uso diverso da quello abitativo;

La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- a) codice fiscale;
- b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
- c) domicilio fiscale o sede legale;
- d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- e) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare come abitazione o per uso diverso da quello abitativo.

Per le unità immobiliari locate, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto registrato. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

L'imposta municipale si considera regolarmente versata anche se i pagamenti vengono effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché venga data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6 – Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a € 12,00 euro.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di restituzione, essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di imposta municipale o con altro debito di natura tributaria.

Art. 7 - Accertamento e riscossione

Non può essere emanato avviso di accertamento o atto della riscossione quando l'importo delle somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi sia inferiore a € 12,00 euro.

Art. 8 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora la somma sia inferiore a € 12,00 euro. Questo importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 9 – Riscossione volontaria e coattiva

1. La riscossione volontaria e coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.